**DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO**

Allegato n. 4 alla delibera dell’Amministratore unico “L.R. n. 31/1998, artt. 15-16: Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 – Determinazione della capacità assunzionale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area)

|  |
| --- |
| **Condizioni per procedere ad assunzioni di personale e dimostrazione rispetto limite triennio 2011-2013** |

Le assunzioni di personale possono essere realizzate nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa nazionale. In particolare è necessario:

* aver rispettato nell’anno precedente del tetto di spesa complessiva del personale entro il limiti del valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557- 557 quater, della L. n. 296/2006):

Nelle pp. 5-6 del presente allegato si dà conto del rispetto del limite di cui alla summenzionata normativa. Il prospetto evidenzia, seppur in via del tutto previsionale, un leggero aumento dei costi per il personale - **fermo il suddetto limite**. Tale prospettiva, come si dirà invero del tutto plausibile, è irrimediabilmente connesso con la esigenza di totale copertura della dotazione organica. E’ evidente che se attualmente l’Azienda opera ben al di sotto della propria dotazione, il costo delle scoperture andrà ad incidere sulla spesa totale del personale fin quando la dotazione organica non sarà interamente coperta. Sul punto, la recente legge regionale n. 17/2023 non sembra offrire chiarimenti decisivi.

* aver adottato la programmazione del fabbisogno di personale (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014). Pertanto nessuna assunzione può essere effettuata se non nell’ambito e nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
* aver comunicato, entro 30 giorni dall’adozione della programmazione del fabbisogno, dei contenuti del Piano nella piattaforma di cui all’art. 60 del D. L.gs. 165/2011 (art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2011);

Quest’Azienda provvederò all’invio, mediante piattaforma Sico, del presente PTFP, una volta superato il controllo preventivo da parte degli organi regionali competenti

* aver rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato e trasmissione delle relative informazioni, entro i 30 giorni successivi, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. 196/2009 (art. 9, commi 1 quinquies e segg., del D.L. 113/2016);

Il bilancio 2024-2026 è stato approvato secondo l’iter regolato dalla L.R. .n. 14/1995

* aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 D.L. n. 66/2014);

La suddetta piattaforma è stata attivata

* aver adottato il piano della performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009);
* aver attestato che non vi sono dipendenti in sovrannumero o in eccedenza (art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

Si rinvia al dispositivo della delibera di cui all’oggetto.

**Rispetto degli obblighi di riduzione delle spese per il personale e di razionalizzazione delle strutture (art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. n. 296/2006)**

L’art. 1 della L. n. 296/2006 ai commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, come modificati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, prevede disposizioni sul contenimento della spesa per il personale e sulla razionalizzazione delle strutture.

In particolare, il comma 557 stabilisce che le autonomie regionali e locali concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assicurando la riduzione delle spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) con azioni che esse stesse possono modulare nell’ambito della loro autonomia, riferite ai seguenti ambiti di intervento:

* razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l’accorpamento di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
* contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Fra le spese di personale devono essere incluse anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (comma 557-bis).

A decorrere dal 2014 è necessario che il contenimento delle spese di personale sia assicurato, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater). La programmazione triennale, dunque, deve tendere ad una progressiva riduzione delle spese per il personale, l’andamento delle quali condiziona le possibilità stesse di assumere a qualunque titolo e di conferire incarichi di collaborazione.

Ai sensi del comma 557 ter in caso di mancato rispetto degli obblighi di contenimento della spesa per il personale stabiliti dal comma 557, trova applicazione il divieto, di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

La verifica del rispetto della riduzione della spesa per il personale deve avvenire prendendo come base di riferimento i dati del bilancio; ciò appare in linea con quanto previsto anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, che, nelle linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti, riconduce la verifica del rispetto della decrescenza della spesa ai dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Il dato contabile che meglio rappresenta la spesa sostenuta è quello dell’impegno, in quanto se il concetto di spesa fosse legato al parametro di cassa, la stessa potrebbe assumere carattere aleatorio in ragione della casualità dell’entità delle liquidazioni effettuate in ragione del fisiologico scarto temporale fra le prestazioni lavorative e il pagamento di quanto dovuto.

***Va specificato, sul punto, anche a prescindere dalla applicazione ormai residuale di tale normativa, che con deliberazione dell’Amministratore unico n. 108/2018 e con delibera del Commissario straordinario n. 22/2020, l’Azienda ha provveduto a modificare la propria dotazione organica, ancorandola – conformemente a quanto indicato da Federcasa per tutti gli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica - ad un parametro obiettivo, fisso, corrispondente ad un 1 addetto ogni 100 alloggi gestiti. Ciò comporta non poche criticità che di seguito si elencano:***

1. ***Il rispetto del limite di cui al presente punto appare particolarmente proibitivo, considerato che l’Azienda si trova in una condizione critica dal punto di vista della copertura organica che, con tutta evidenza, non può protrarsi ancora a lungo;***
2. ***A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto fatto per alcune agenzie del sistema Regione, la legge di riforma dell’Azienda (L.R. n. 22/2016) nulla ha innovato rispetto alla dotazione organica del personale aziendale, limitandosi a confermare quanto già previsto dalla legge istitutiva (L.R. n. 12/2006) sulla base della quale si era programmata una pianta organica non più rispondente, come visto, alle best pratices nazionali;***
3. ***Conseguentemente, appare necessaria una legge regionale che consenta all’Azienda la copertura integrale della propria dotazione organica in un consteso di sistema Regione piuttosto che di singolo ente;***

Rappresentazione della spesa

Ciò premesso, nella seguente tabella vengono rappresentati i prospetti riepilogativi relativi alla riduzione delle spesa per il personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, come previsto dal comma 557 e seg. dell'art.1 della L. 296/2006. Nella Tabella, inoltre, viene riepilogata degli impegni di spesa per il personale sostenuta nelle annualità 2011-2013 e si dà atto del rispetto dei suddetti limiti, **sia in fase di attuazione dei precedenti Piani, sia con riferimento alla programmazione prevista dal presente PTFP**, al netto delle componenti da detrarre. La spesa considerata comprende quella per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché quella per l’acquisto di servizi connessi alla gestione del personale (missioni, formazione, accertamenti sanitari). Con riguardo all’Irap, va chiarito che l’Azienda, ente pubblico economico, è sottoposta ad un regime totalmente commerciale, con la conseguente impossibilità di ricondurre, individualmente, tale spesa al personale.

Per la verifica della decrescenza della spesa rispetto alla media 2011-2013, all’importo complessivo della spesa è stata successivamente sottratta:

* + la spesa per servizi connessi alla gestione del personale non costituente retribuzione;
  + gli incentivi della progettazione, i cui oneri sono ricompresi nei costi delle opere;
  + la spesa per le categorie protette (quota obbligatoria);
  + la spesa sostenuta per il personale regionale “comandato/temporaneamente assegnato out”. Gli importi oggetto di sottrazione si riferiscono alla spesa anticipata da rimborsarsi da parte delle amministrazioni di destinazione;
  + gli importi impegnati per le progressioni professionali nel 2011 ma relativi ad incrementi retributivi di competenza delle annualità 2007-2010. La sottrazione di tali oneri riduce la spesa del 2011, e perciò anche la spesa media del triennio di riferimento (2011-2013), ed impedisce che nelle annualità successive al 2013 possa evidenziarsi un’ingiustificata virtuosità;
  + gli importi relativi agli assegni familiari, in quanto oneri non rientranti nell’ambito dell’autonomia e della responsabilità dell’Amministrazione e non riconducibili all’attività lavorativa le risorse relative ai rinnovi contrattuali.

Dalla succitata tabella emerge:

a) il rispetto previsionale dei limiti per quanto concerne la spesa del personale comprensiva dei costi a regime di cui alla presente programmazione;

b) il rispetto dei limiti per le annualità 2021-2022-2023, al netto delle summenzionata sottrazioni, il cui valore complessivo risulta inferiore a quello sostenuto nelle annualità 2011-2013.

In sintesi, dalla tabella seguente emerge il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 557 e seg. dell'art. 1 della L. n. 296/2006.

* **Prospetto dimostrativo dei rispetto del limite triennio 2011-2023**







